

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione: cunicolo esplorativo de La Maddalena. Approvazione progetto definitivo e finanziamento. (Deliberazione n. 86/2010).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e visti in particolare:


la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-*quinquies* con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle amministrazioni centrali;



Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 2 concernente «riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che includeva all'allegato 1 nell'ambito del «Sistema valichi» la infrastruttura denominata «Frejus» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e all'allegato 2 concernente l'articolazione del programma per regioni e per macrotipologie, tra i corridoi ferroviari della regione Piemonte, la «Tratta AV Torino-Lyon»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 113, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi» conferma l'infrastruttura «Frejus» con un costo aggiornato di 2.278 milioni di euro;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella stessa delibera, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31 in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha individuato le priorità settoriali cui destinare — con delibere di questo Comitato stesso, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS e nel rispetto della chiave di riparto tra regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno — il residuo disponibile del Fondo infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro;

Viste le successive delibere 22 luglio 2010, numeri 60 e 64, con le quali questo Comitato ha disposto ulteriori assegnazioni a valere sul Fondo infrastrutture;

Vista la delibera in data odierna, n. 81, con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica che include l'opera in esame nella «Tabella 1 - aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella «Tabella 2 - Programma infrastrutture strategiche: opere da avviare entro il 2013»;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;



Vista la nota 3 novembre 2010, n. 44465, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'approvazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo del «Cunicolo geognostico de La Maddalena» e della nota informativa concernente la ripartizione dei costi tra Italia e Francia della linea ferroviaria «Torino-Lione»;

Viste la nota 4 novembre 2010, n. 44638, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al «Cunicolo esplorativo del La Maddalena»;

Vista la nota 17 novembre 2010, n. 46975, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso chiarimenti e documentazione integrativa;

Vista la nota 17 novembre 2010, consegnata nella seduta preparatoria del Comitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e concernente la ipotesi di nuova ripartizione dei costi tra Italia e Francia della «Linea ferroviaria Torino-Lione»;

Considerato che, sulla base della proposta della Commissione intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996 per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione, il 29 gennaio 2001 è stato firmato a Torino un «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione», ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6 di detto Accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato la Società per azioni «Lyon Turin Ferroviarie (LTF)», cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;

Considerato che in territorio francese, a seguito delle autorizzazioni rilasciate, sono state portate a termine tre discenderie (Modane, la Praz, e Saint Martin la Porte);

Considerato che l'opera è inclusa tra i progetti prioritari di cui alla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2004, che ha modificato la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti;

Considerato che l'opera è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima regione Piemonte;

Considerato che l'opera all'esame è inclusa nell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), sul quale questo Comitato ha espresso parere con delibera n. 27/2010 in corso di pubblicazione. In particolare:

nella tabella «Opere in corso: A04 - Sviluppo infrastrutturale rete alta capacità» con i seguenti progetti ferroviari:

«Alpentunnel GEIE Nuova linea Torino-Lione» con un costo di 43 milioni di euro (disponibili e già contabilizzati);

«Nuova linea Torino-Lione (studi e indagini opzionali e quota finanziata comprensiva delle risorse TEN la cui operatività è subordinata al reperimento della corrispondente quota nazionale)» con un costo di 916 milioni di euro (disponibili);

nella omonima tabella «Sviluppo infrastrutturale rete alta capacità» del documento allegato al contratto, denominato «Opere programmatiche per lo sviluppo delle reti ferroviaria nazionale» è riportato il progetto ferroviario «Nuova linea Torino-Lione (completamento)» con un costo di 8.950 milioni di euro, privo di copertura finanziaria;

Viste le note 3 novembre 2010, n. 92260, 16 novembre 2010, n. 95494 e 17 novembre 2010, n. 97018 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia delle finanze;


Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

A) per quanto concerne il progetto complessivo del nuovo collegamento Torino-Lione:

che con la citata delibera n. 113/2003 il CIPE ha approvato il progetto preliminare del «nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione»;

che, al fine di assicurare l'opportuno coinvolgimento del territorio nella fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, è stato istituito con le comunità locali un Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione, che ha individuato una soluzione progettuale che prevede lo sbocco del tunnel di base nel comune di Susa, con successiva interconnessione alla linea storica nei pressi di Chiusa San Michele/Sant'Ambrogio di Torino, e lo spostamento dell'imbocco del cunicolo esplorativo nel massiccio d'Ambin da Venaus a Chiomonte (località La Maddalena);



che con decisione 5 dicembre 2008 la Commissione delle Comunità europee ha concesso un contributo finanziario al progetto «Collegamento ferroviario Lyon-Torino - sezione internazionale» nell'ambito di progetti di interesse comune nel campo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T);

che, al fine di tenere conto delle citate modifiche del tracciato concernenti la parte italiana e delle caratteristiche del progetto, il soggetto aggiudicatore (LTF) ha elaborato un nuovo progetto preliminare che è già stato inviato alla CIG ai fini dell'approvazione e per la successiva sottoposizione a questo Comitato;

B) per quanto concerne l'informativa sulla ipotesi di nuova ripartizione dei costi tra Italia e Francia del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione:

che la parte comune del tracciato del collegamento internazionale Torino-Lione ha un'estensione di 84 km, di cui 36 km in territorio italiano, da Saint-Jean de Maurienne in Francia a Chiusa San Michele in Italia;

che il costo della parte comune ammonta a circa 10 miliardi di euro (valori espressi in euro 2010) di cui, al lordo del cofinanziamento europeo, 6,9 miliardi previsti a carico dell'Italia e 3,1 miliardi previsti a carico della Francia sulla base degli accordi pregressi tra i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti dei due Paesi del tempo;

in data 18 ottobre 2010, i Ministri competenti dei due Stati, hanno dato mandato alla Commissione intergovernativa italo francese di valutare nuove ipotesi di ripartizione dei costi di realizzazione dell'opera;

C) per quanto concerne il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo de La Maddalena: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto del cunicolo esplorativo de La Maddalena è propedeutico alla realizzazione del tunnel di base ed è stato sviluppato avendo come riferimento tecnico il progetto esecutivo del cunicolo esplorativo di Venaus, a suo tempo sviluppato sulla base della autorizzazione ministeriale 7 agosto 2003, n. 19395/2003, mantenendone gli obiettivi geognostici e l'impostazione generale, le soluzioni e le tecniche di scavo, e dal quale si differenzia essenzialmente per la diversa localizzazione dell'imbocco;

che l'opera ha una lunghezza complessiva di circa 7,5 km, di cui 3,6 circa in allineamento alle future due canne del tunnel di base e che l'imbocco del cunicolo è localizzata al fondo del tratto terminale della valle Clarea, nel territorio del comune di Chiomonte (Torino) in valle di Susa, alla quota di 673 m s.l.m.;

che in data 17 maggio 2010 il progetto definitivo è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore (LTF) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è stato altresì inviato a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti

a rilasciare permessi e autorizzazioni, nonché ai gestori di opere interferenti;

che in pari data, il soggetto aggiudicatore ha dato avviso di avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di compatibilità ambientale e dichiarazione di pubblica utilità ai privati interessati dalle attività espropriative ai sensi del comma 2 dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale (*Sole 24 Ore*) nonché su due quotidiani a tiratura locale (*La Stampa* edizione di Torino e *La Repubblica* edizione di Torino);

che la Conferenza di servizi istruttoria si è tenuta il giorno 6 luglio 2010;

che in data 19 agosto 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso, ai sensi degli articoli 167 e 182 e seguenti del codice dei contratti pubblici, il proprio parere favorevole con prescrizioni;

che la regione Piemonte ha espresso con delibera 7 ottobre 2010, n. 56768, ai sensi degli articoli 167, comma 5, 168, 182-185 del codice dei contratti pubblici, parere positivo con prescrizioni;

che in data 29 ottobre 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha formulato, ai sensi degli articoli 182 e 183 del codice dei contratti pubblici parere favorevole con prescrizioni;

che la relazione istruttoria dà conto degli elaborati del progetto definitivo relativi alle interferenze e agli immobili soggetti a esproprio o occupazione temporanea;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato in Lyon Turin Ferroviarie (LTF);

che il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento prevede 4 mesi circa per la progettazione esecutiva e 53 mesi circa per la esecuzione dei lavori, per una durata complessiva di poco inferiore a 5 anni;


sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'opera in approvazione, aggiornato al 2009 e al netto dell'IVA, è pari a circa 137,5 milioni di euro (l'importo dell'IVA è pari a 27,5 milioni di euro) così sinteticamente articolato:

lavori a misura, a corpo, in economia (valuta 2004) 89,8 milioni di euro;

somme a disposizione 23,0 milioni di euro;

adeguamento prezzi (2004-2009) 24,7 milioni di euro;



che, con riferimento alla valorizzazione delle prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stima un importo di 5,5 milioni di euro (pari al 4 per cento del costo);

che, pertanto, il limite di spesa dell'opera si attesta a 143 milioni di euro, I.V.A. esclusa;

che la copertura finanziaria è così individuata:

Modalità della ripartizione della copertura finanziaria	Importo	Copertura finanziaria (milioni di euro)			
		UE	Italia (Contratto di programma RFI 2007-2011 agg. 2009)	Italia Fondo infrastrutture (da finanziare)	Francia
50% UE, 25% Italia, 25% Francia (Memorandum 2004)	107,00	53,50	26,75		26,75
50% UE, 50% Italia (nota Italia Francia del 2007)	24,00	12,00	12,00		
100% Italia	12,00			12,00	
Totale escluso IVA	143,00	65,50	38,75	12,00	26,75

che per il completamento della copertura finanziaria del costo del predetto «Cunicolo esplorativo de La Maddalena» il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato la assegnazione di un finanziamento di 12 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture;

che la spesa annuale prevista è la seguente:

Attività	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Impegni/contabilizzazioni	13,0	30,2	44,5	38,6	16,7	143,0

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «Cunicolo esplorativo de La Maddalena del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. L'importo di 143 milioni di euro al netto di I.V.A. costituisce il «limite di spesa» dell'intervento di cui al punto 1.1, inclusivo dell'importo forfettario di 5,5 milioni di euro per l'ammontare complessivo delle prescrizioni.

1.3. Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1.



1.4. La documentazione relativa alle interferenze è contenuta nel documento del progetto definitivo «PP2 MA1 ITF 0251 0 PA NOT», mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali «PP2 MA1 ITF 0249 A PA NOT - relazione sugli espropri e sulle occupazioni», «PP2 MA1 ITF 0254 A PA NOT - elenco ditte», «PP2 MA1 ITF 0250 C PA PLA - piano particellare comune di Chiomonte» e «PP2 MA1 ITF 0255 A PA PLA - piano particellare comune di Chiomonte con sovrapposizione del PRG».

2. Assegnazione finanziamento.

2.1. Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è disposta l'assegnazione di 12.000.000 euro a valere sulle risorse residue del Fondo infrastrutture di cui alla presa d'atto.

2.2. I finanziamenti di cui al punto 2.1 saranno erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS, e tenuto conto delle riduzioni operate dal citato decreto legge n. 78/2010.

3. Altre disposizioni.

3.1. L'affidamento dei lavori dovrà assicurare una tempistica coerente con le condizioni poste a base del finanziamento europeo, di cui alla decisione C(2008)7733.

4. Disposizioni finali.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE in ordine alla completezza degli elaborati del progetto definitivo, con riferimento in particolare agli immobili di cui è prevista l'espropriazione.

4.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento di una quota dei lavori dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.


Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 188




PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
NUOVO COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE TORINO – LIONE: CUNICOLO
ESPLOLATIVO DE LA MADDALENA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO
(CUP J41C07000000001)

ALLEGATO 1

Prima parte – Prescrizioni

Seconda parte – Raccomandazioni



Prima parte

Prescrizioni da ottemperare nella fase di progettazione esecutiva ed in quella realizzativa.

Prescrizioni in fase esecutiva

Nel corso della progettazione esecutiva il soggetto aggiudicatore dovrà:

1. Sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati nello Studio di impatto ambientale (SIA) e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione tecnica di verifica per l'impatto ambientale – VIA e VAS (d'ora in avanti "Commissione"), in accordo con le Entità territoriali di competenza.
2. Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative sia alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione che alla conduzione delle attività di cantiere.
3. Produrre apposito progetto, ai fini della compatibilità ambientale, di eventuale riutilizzo delle terre ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/06, s.m.i., ovvero per l'autorizzazione al riutilizzo ai sensi degli articoli 214 e 216 dello stesso decreto legislativo.
4. Produrre uno studio anemologico di dettaglio al fine di definire ulteriori specifiche misure mitigative per evitare superamenti, imputabili alle emissioni di polveri e degli altri principali inquinanti.
5. Approfondire il grado di conoscenza dell'assetto idrogeologico di dettaglio nei settori dove sono state individuate le principali situazioni di criticità in particolare dell'area imbocco galleria, e della zona del sottoattraversamento del torrente Clarea.
6. Verificare la possibilità di utilizzare sezioni di avanzamento con interventi mirati a conseguire la impermeabilizzazione del cunicolo nelle zone di fatturazione in corrispondenza del sottoattraversamento del Clarea.
7. Approfondire lo studio idraulico, sottoponendole a specifico parere dell'Autorità di bacino del Po, soprattutto per la verifica metodologica delle ipotesi di moto uniforme in taluni casi non ammesse dalla Autorità di bacino stessa negli studi di compatibilità idraulica.
8. Garantire l'approvvigionamento idrico delle aree interessate approntando un piano di approvvigionamento idrico alternativo; in particolare dovrà essere garantito l'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile definendo un



programma di emergenza del sistema con specifico riferimento al rischio potenziale sulle sorgenti e le derivazioni che alimentano il comune di Giaglione programma che in accordo con la società SMAT S.p.a. gestore del servizio idrico integrato, definisca gli interventi finalizzati a eliminare soluzioni di continuità sul servizio idrico integrato.

A tal fine è indispensabile dotare almeno il gruppo sorgentizio principale (Bosco Cedrino/Prato Vecchio) e il torrente Clarea (che contribuisce all'alimentazione delle sorgenti stesse) di una strumentazione per il rilevamento continuo del livello, della temperatura e della conducibilità, al fine di approfondire il regime idrogeologico e idrologico e di stabilire soglie quali/quantitative che, in caso venissero superate, impongano l'attivazione del piano di approvvigionamento di emergenza.

9. Effettuare preliminarmente all'inizio dei lavori una cartografia di dettaglio del fondovalle Clarea e delle prime pendici dei rilievi circostanti, che evidenzii il ruolo funzionale per i vari gruppi vertebrati terrestri dei microhabitat, segnalandovi le presenze faunistiche aggiornate nell'ambito del piano di monitoraggio.
10. Realizzare un monitoraggio dei movimenti di fauna vertebrata nei periodi di maggior rischio di interferenza ed impegno a ridefinire in base alle evidenze, le eventuali superfici cantierizzate all'esterno dell'area di cantiere propriamente detta (piste, aree di trattamento delle acque edotte dai cunicolo, zone di posa delle condotte di scarico ecc..).
11. Effettuare una cartografia di dettaglio dei microhabitat umidi nel SIC.
12. Prevedere, per quanto riguarda le vasche di raccolta degli sversamenti accidentali, che il sistema vasche-bacini filtro sia dimensionato in modo da stoccare un volume idrico pari a quello drenato dalla superficie di competenza della vasca di raccolta corrispondente alla portata del giorno più piovoso con TR=100 anni; qualora si verificasse insufficienza di spazio adeguato si potrà ridurre la superficie massimizzandone comunque il volume.
13. Effettuare il bilancio delle superfici boscate, quantificando in dettaglio le aree da disboscare e le aree rispettive di rimboschimento compensativo in ottemperanza al decreto legislativo n. 227/2001 art. 4 e Normativa regionale vigente. Realizzare interventi mirati per la rinaturazione di ambiti degradati, per la creazione di nuove aree con vegetazione autoctona in continuità con le macchie boscate esistenti o l'ampliamento delle formazioni vegetali lineari (siepi e filari) in grado di svolgere la funzione di corridoi ecologici.



14. Realizzare una cartografia tematica per la componente Rumore, articolata, per quanto riguarda il clima acustico esistente, su mappe acustiche in scala minima 1:5000, con individuazione dei ricettori e con l'esposizione dei seguenti dati :
 - mappe acustiche dello stato attuale con individuazione dei ricettori;
 - mappe acustiche in fase di cantiere con individuazione dei ricettori;
 - confronto fra i livelli immessi ed emessi con i rispettivi limiti di riferimento per la classe di appartenenza del ricettore;
 - rispetto o meno del criterio differenziale secondo cui la differenza tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo (ottenuto "spegnendo" le sorgenti ascrivibili alle attività di cantiere) deve essere minore di 5 dB nel periodo diurno e 3 dB in quello notturno;
 - mappe acustiche in fase di cantiere con l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione (ove ritenuti necessari);
15. Effettuare, con riferimento al decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche (Capo III-bis), prima e durante le operazioni di scavo, un monitoraggio sulla radioattività derivante dalla presenza di radionuclidi naturali e in particolare dalla presenza di radon sia all'interno che all'esterno della galleria geognostica indicando:
 - i livelli di riferimento o di azione, in termini di dosi efficaci, che si intendono adottare per la popolazione e per i lavoratori (oltre ad un livello in termini di concentrazione di attività in aria 400 Bq m^{-3});
 - l'effettuazione di misure integrate di concentrazione di attività di radon in aria per un congruo periodo di tempo (mesi) anche con rivelatori di tipo passivo, utilizzando anche metodologie di misura mediante tecniche di spettrometria gamma (per la verifica della presenza di sostanze radioattive naturali) e inserendo nell'elenco dei radionuclidi da determinare oltre ai radionuclidi naturali anche i principali radionuclidi artificiali.
16. Verificare, in fase di progettazione esecutiva, ulteriori soluzioni di ripristino del sito di deposito anche non a gradoni del terreno, foto simulazioni prese (per ogni soluzione proposta) da più punti di vista.
17. Dettagliare la cantierizzazione:
 - garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale in fase di cantiere;
 - specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili



- alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente, anche adottando la stabilizzazione delle piste di cantiere con leganti;
- analizzando il rumore e le vibrazioni del cantiere, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;
 - descrivendo compiutamente l'eventuale movimentazione e provenienza del materiale e/o inerti afferenti al cantiere, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione della messa a dimora nel sito, l'invio a discarica dei materiali pericolosi.;
 - individuando gli approvvigionamenti idrici e garantendo gli scarichi in fase di cantiere nel rispetto del DMV, nonché la qualità delle acque del torrente Clarea a causa del fatto che il ricettore è rappresentato da un corso d'acqua a portata residua. Gli impianti di depurazione dovranno essere dimensionati in modo che le acque immesse nel reticolo idrografico garantiscano il rispetto dei valori limite più restrittivi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 e sue s.m.i., e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte prevedendo, se necessario, ulteriori misure di sicurezza;
 - dovranno essere previsti per tutti i cantieri impianti con riciclo d'acqua completo per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo e per la produzione di calcestruzzo;
 - valutando il fabbisogno d'acqua ad uso industriale dei cantieri (lavaggio inerti - produzione di calcestruzzo e altro), privilegiando, nei limiti del possibile, l'utilizzo dell'acqua presente in galleria;
 - specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;
 - progettando un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dal cantiere ed il loro convogliamento nei siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale al momento della loro restituzione;
 - specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità.
18. Prevedere per la fase di scavo della galleria:
- che venga posta particolare attenzione all'assetto geologico - strutturale dell'ammasso, all'ubicazione ed estensione dei livelli di rocce




- potenzialmente contenenti minerali radioattivi, radon e pechblenda (ossido di uranio) e minerali d'amianto, per meglio definire il piano operativo per il contenimento dei rischi a essi connessi e i problemi derivanti dalla gestione del marino, in particolare nel tratto dove questa presenza, dai dati disponibili, risulta più probabile, indipendentemente dai rilievi e dalle indagini previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- in relazione ai problemi relativi a salubrità e sicurezza delle maestranze impegnate nei lavori nei settori dove sono state stimate possibili venute di acque calde ad alta temperatura, specificare le misure previste per abbassare la temperatura e il grado di umidità degli ambienti di lavoro ove (come nel tratto finale del cunicolo Maddalena) sono stati stimate possibili venute d'acqua a elevata temperatura, con valori tra i 42° e 47 °C, superiori ai 31 °C delle altre tratte.
19. Predisporre il Progetto di Monitoraggio Ambientale dell'opera, in accordo alle norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e le Linee guida redatte dalla Commissione Speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di impatto ambientale e sue successive integrazioni, da concordare con ISPRA e l'ARPA Piemonte; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.
 20. Estendere il monitoraggio delle risorse idriche a tutte le sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, sia di utenze private, che di acquedotti sia potabili che per altri utilizzi (impianti irrigui, usi industriali ecc.), anche in destra Dora Riparia, all'interno della fascia ove è prevedibile una influenza delle opere da realizzare.
 21. Adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS.
 22. Coordinarsi con il progetto del Tunnel di base per la cronologia di realizzazione degli accessi diretti in autostrada A32 per i mezzi di cantiere e/o di trasporto del marino.
 23. Indicare proposte e linee guida per la sistemazione delle maestranze nella ricettività locale.
 24. Redigere un piano della mobilità afferente alle attività di cantiere, comprendente misure di mitigazione per limitare gli impatti del traffico indotto sui percorsi utilizzati per l'avvicinamento al sito.
 25. Relazione tecnica sulle fortificazione delle Barricate di Clarea per la valutazione del rischio di danni dovuti alla realizzazione del cantiere e dell'opera principale.




26. Gli elaborati progettuali sia per gli aspetti strutturali che per quelli geologico-geotecnici dovranno essere adeguati alla norma più recente (D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" - NTC2008) ed alle relative istruzioni applicative.
27. Dovranno essere prodotte le verifiche di stabilità del pendio del deposito lungo le direzioni di massima pendenza in condizioni sismiche e non drenate, comprensive di uno studio delle interferenze con l'azione del torrente Clarea.
28. Dovranno essere definite le modalità di difesa del cantiere dalla possibile caduta di massi dal versante roccioso soprastante la zona.
29. Occorre un piano della mobilità afferente alle attività di cantiere, comprendente misure di mitigazione per limitare gli impatti del traffico indotto sui percorsi utilizzati per l'avvicinamento al sito.
30. Dettagliare e dimensionare il bilancio complessivo delle acque utilizzate e restituite e i processi di trattamento previsti.
31. Progettazione di un sistema di separazione e canalizzazione delle venute d'acqua in galleria in ragione della loro qualità e temperatura.
32. La progettazione e la gestione del ciclo delle acque in modo da mantenere la funzionalità dell'ambiente idrico.
33. La progettazione e la gestione del ciclo delle acque dovrà essere realizzata in modo da mantenere la funzionalità dell'ambiente idrico durante l'intero periodo di realizzazione e di utilizzo del cunicolo geognostico, assicurando il rilascio del DMV ed il rispetto dei parametri di qualità delle acque del torrente Clarea e garantendo in ogni situazione, l'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, con particolare riferimento al potenziale rischio di impatto sulle sorgenti che alimentano l'abitato di Giaglione nonché il fabbisogno idrico delle utenze irrigue locali.
34. Progettazione ed esecuzione di manufatti e/o interventi che interferiscono direttamente con l'alveo nel rispetto della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010.
35. Qualora per le operazioni di cantiere, il raffreddamento macchinari o gli usi igienici, e più in genere per qualunque uso connesso alla realizzazione dell'intervento in questione risulterà necessario l'utilizzo di acqua sia superficiale che sotterranea, dovrà essere preventivamente richiesta la relativa concessione ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R.10.



36. Per le acque provenienti dalla lavorazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, le acque meteoriche di prima pioggia che vengono originate dall'intervento in questione e che necessitano di smaltimento è necessaria l'autorizzazione della Provincia di Torino sensi del decreto legislativo n. 152/06.
37. La soluzione temporanea (approvvigionamento tramite autobotti) per l'impovertimento o la scomparsa della sorgente Bosco Cedrino non potrà avere durata superiore a 24 ore.
38. La soluzione temporanea per quanto attiene analoghe problematiche alle altre sorgenti che alimentano reti idriche non potrà avere durata maggiore di 20 giorni.
39. Dovrà essere realizzato un censimento prima dell'avvio dei lavori di tutte le fonti di approvvigionamento idropotabile.
40. Sarà sviluppata la progettazione delle soluzioni transitorie e definitive concordate con SMAT S.p.a.; è necessaria la progettazione almeno preliminare di un pozzo in Val Clarea e degli allacciamenti a Bar Cenisio.
41. Dovranno essere fornite indicazioni di dettaglio rispetto alla necessità idriche civili e fognarie per le installazioni di cantiere, in particolare:
 - relativamente al servizio di acquedotto, dove si intenda realizzare l'allacciamento alla rete acquedottistica del servizio d'ambito, devono essere precisate le forniture idriche necessarie al fine di una verifica delle disponibilità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti alle nuove esigenze. Nel caso si preveda di ricorrere a fonti di approvvigionamento autonome, dovranno essere valutate le interferenze delle fonti idriche che si intendono utilizzare con il regime delle attuali fonti di approvvigionamento idropotabile;
 - con riferimento al servizio di fognatura-depurazione, nel caso in cui si preveda di allacciare le fognature per le installazioni di cantiere alla rete fognaria del servizio d'ambito, dovranno essere effettuate le necessarie verifiche atte ad accertare l'adeguatezza delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti al convogliamento e trattamento dei nuovi reflui.
42. Deve essere sottoscritta, prima dell'inizio di qualunque tipo di opera, apposita Convenzione, a coronamento e garanzia di quanto sopra, tra il soggetto proponente l'opera, il gestore d'ambito SMAT S.p.a. e l'Autorità d'ambito.
43. Dettaglio della tipologia di intervento a cui si intende fare riferimento nella realizzazione del deposito definitivo, atteso che, a seconda che si tratti di "rimodellazione" o di "miglioramento ambientale".



44. Dettagliato protocollo di gestione dei materiali estratti che specifichi le procedure di movimentazione, lavorazione, deposito temporaneo del materiale estratto nonché le modalità di caratterizzazione dei medesimi.
45. Protocollo operativo per la determinazione dei valori di fondo da sottoporre a validazione da parte di Arpa Piemonte qualora siano attesi superamenti dei limiti tabellari attribuiti a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso.
46. Implementazione del set di metalli con l'inserimento di Arsenico, Berillio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio e Zinco, metalli che possono essere contenuti nelle rocce attraversate durante lo scavo della galleria; eliminazione dei fitofarmaci dal set di parametri.
47. Implementare il set di analisi anche delle eventuali sostanze impiegate come coadiuvanti nello scavo (es. tensioattivi).
48. Per il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo, trattandosi di terreni a destinazione agricola, dovrà essere fatto riferimento alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06.
49. Cadenza di campionamento a ogni 250 m di scavo, anziché 500 m in merito alla caratterizzazione del materiale, nel caso si incontrassero intercalazioni molto ravvicinate di litologie eterogenee.
50. Qualora non fossero rispettati tutti i requisiti normativi previsti dall'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei materiali dovrà essere sottoposta alla normativa rifiuti.
51. Chiarimento di quali parametri sono stati utilizzati nella modellazione agli elementi finiti del sito di deposito, sia tenendo conto degli interventi di miglioramento del terreno sia in loro assenza.
52. Le verifiche di stabilità devono approfondire la situazione geologica-geotecnica del versante su cui verrà addossato il rilevato, considerando il contatto molto inclinato tra substrato roccioso, depositi glaciali e coltre detritico-colluviale. I passaggi tra tutte le diverse litologie dovranno essere indagati approfonditamente tramite sondaggi geognostici ponendo particolare attenzione all'identificazione dell'eventuale presenza di lenti di materiali dalle caratteristiche e geotecniche più scadenti (torbe, limi, ...) all'interno dei depositi fluvio-glaciali.
53. Occorre prevedere un sistema di monitoraggio geotecnico del rilevato, che evidenzi il superamento dei valori massimi di spostamento concessi. In questo caso, dovrà essere definito un protocollo di intervento.



54. Individuazione, nel sito di cantiere, dell'area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti.
55. Identificazione idonei impianti terzi, a cui conferire i rifiuti prodotti, al fine di sottoporli alle previste operazioni di recupero, trattamento e/o smaltimento.
56. Previsione della bretella di ricucitura viaria fra Chiomonte e Giaglione.
57. Potrebbero risultare necessari, in funzione della soluzione scelta per la viabilità, i seguenti interventi:
 - allargamento di via dell'Avanà per consentire l'incrocio di due mezzi pesanti;
 - adeguamento e regolamentazione dell'uscita di servizio SITAF all'imbocco del viadotto Clarea proprio al termine dell'omonima galleria;
 - allargamento della sede stradale (pavimentazione etc.) della strada di collegamento con Giaglione e quindi con la S.S. 25.
58. Definizione un piano della viabilità che consideri le possibili eventualità di minima e di massima sull'impatto del traffico.
59. Il piano della viabilità deve considerare come accesso privilegiato il collegamento diretto tra l'area di cantiere e l'autostrada A32 escludendo l'impegno della viabilità secondaria.
60. Definizione dell'assetto del cantiere con dimensionamento impianti.
61. La sicurezza idraulica del sito di cantiere rispetto ai corsi d'acqua superficiali deve essere affrontata con adeguato studio idraulico.
62. Informazioni di dettaglio circa i depositi temporanei in termini di dimensioni geometriche, caratteristiche tecnico-costruttive, analisi di stabilità e protocollo di gestione.
63. Dovrà essere una valutazione di impatto sulla salute (VIS).
64. Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale prevedere un piano operativo per la gestione delle emissioni acustiche. Nel piano dovrà essere prevista anche la verifica del criterio differenziale negli ambienti abitativi, in caso di esposto e/o segnalazione, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge n. 447/95 e s.m.i. Il piano dovrà essere preventivamente concordato con Arpa.
65. Integrare il piano di monitoraggio prevedendo un rilievo anche presso Borgo Clarea.
66. Al fine del rimboschimento la progettazione dovrà contenere specifiche previsioni e condizioni circa le modalità di realizzazione dei lavori e le garanzie dei risultati delle opere a verde (3 anni).




67. Studio paesaggistico di rimodellamento e ripristino del sito di stoccaggio modellando la berma secondo la morfologia e le curve di livello dei terrazzamenti presenti in prossimità dell'area di intervento e valutando la possibilità di effettuare, nelle porzioni che presentano migliori condizioni di esposizione solare, un recupero agricolo con impianto di vitigni locali, utilizzando una sistemazione tradizionale.
68. Approfondimento degli impatti sugli ecosistemi, corridoi ecologici, fauna e vegetazione con eguale dettaglio anche a livello di area vasta.
69. Rivedere gli impianti di specie autoctoni previsti per il recupero ambientale del cantiere e del sito di deposito considerando l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica e delle consociazioni di specie che hanno consentito il successo recupero ambientale della discarica di smarino autostradale.
70. Effettuare preliminarmente all'inizio dei lavori una cartografia di dettaglio del fondovalle Clarea e delle prime pendici dei rilievi circostanti, che evidenzii il ruolo funzionale per i vari gruppi vertebrati terrestri dei microhabitat habitat, segnalandovi le presenze faunistiche aggiornate nell'ambito del piano di monitoraggio già concordato.
71. Scegliere le zone di monitoraggio destinato a seguire i trend evolutivi delle popolazioni più esposte ad impatto indiretto da rumore, produzione di polveri o inquinamento luminoso a seguito della precedente indagine sulla distribuzione degli habitat.
72. Prevedere il monitoraggio dei movimenti di fauna vertebrata nei periodi di maggior rischio di interferenza.
73. Prevedere il monitoraggio di specie animali il cui habitat è legato alle zone sorgentizie.
74. Prevedere rilievi di densità della popolazione dei cervi.
75. Realizzare uno studio sulla funzionalità ecologica dell'area di cantiere.
76. Integrare il piano di monitoraggio con indagini sulla biodiversità tutelata dal SIC che riguardi gli habitat umidi e forestali nonché le specie faunistiche legate alle zone sorgentizie.
77. Dovranno essere inseriti nel monitoraggio ante - operam i seguenti punti aggiuntivi, di primo raggio, individuati durante il sopralluogo effettuato in data 25 giugno 2010 da ARPA e LTF:
 - imbocco ovest galleria Giaglione, in prossimità dell'accesso alla via ferrata delle Gorge della Dora; questo punto corrisponde alla posizione est, versante sinistro orografico delle gorge della Dora Riparia, rispetto al



- cantiere, e rispetto all'andamento preferenziale dei venti che in questa porzione di valle è est/ovest, in discesa la sera ed in risalita la mattina;
- museo archeologico La Maddalena: questo punto corrisponde alla posizione ovest rispetto al cantiere e rispetto all'andamento preferenziale dei venti che in questa porzione di valle è est/ovest, in discesa la sera ed in risalita la mattina.
 - Abitato della Ramat. questo punto situato in corrispondenza della frazione Sant'Antonio, corrisponde ad una posizione relativamente elevata rispetto al cantiere: se possibile, si conterebbe di posizionare il punto di campionamento sul bordo esterno di un piccolo vaso;
 - Abitato della Ramat. in corrispondenza della frazione San Giuseppe, per il quale resta da definire l'ubicazione esatta;
 - Regione Balme: questo punto è situato sul versante opposto delle Gorge della Dora Riparia rispetto al punto Imbocco ovest galleria Giaglione;
 - Borgata Clarea, questo punto è posizionato in prossimità della Borgata Clarea che corrisponde alla zona abitata, saltuariamente, più vicina al cantiere;
 - via 1 maggio a Chiomonte, corrisponde alla misura sul fronte dell'abitato di Chiomonte.
78. Frequenze di monitoraggio amianto ante - operam: prevedere la definizione del fondo ambientale su 15 giorni consecutivi.
79. Sarà definito un protocollo operativo eventuale presenza di pietre verdi sul fronte di scavo e le procedure adottate qualora si verifichi la presenza di amianto.
80. Il monitoraggio delle fibre aerodisperse deve essere previsto anche in caso di movimentazione di smarino con possibile presenza di amianto.
81. Adottare i seguenti parametri tecnici e limiti di riferimento:
- impiego di campionatori ad alto flusso, portata d'aria aspirata 10 l/min, filtri in esteri misti di cellulosa con porosità 0,8 μ e diametro 47 mm;
 - in ambienti di vita il valore di riferimento in linea con la raccomandazione dell'OMS e le indicazioni del MATTM è di 1 ff/l di amianto con lettura in SEM;
 - nell'area di cantiere, nel caso di presenza di amianto, si deve fare riferimento ai limiti indicati nel decreto ministeriale 06/09/94 per quanto riguarda preallarme ed allarme ed alle conseguenti procedure da seguire.



82. Per quanto riguarda l'espressione dei risultati delle letture in SEM, le fibre totali devono comprendere necessariamente le fibre organiche (se di dimensioni regolamentate).
83. I dati dovranno essere validati da parte di Arpa con le modalità di validazione con le seguenti modalità:
- validazione delle analisi in SEM (microscopia elettronica a scansione): il laboratorio consociato ad LTF che esegue le determinazioni analitiche in oggetto dovrà conservare le membrane in esteri misti di cellulosa derivanti dai campionamenti; il Polo Amianto, noti i risultati del laboratorio privato, sceglierà a campione un numero da definirsi di filtri sui quali effettuare una lettura di verifica;
 - validazione dei campionamenti: il Polo Amianto eseguirà un numero da definirsi di campionamenti congiunti a LTF al fine di validare le condizioni di campionamento: in questo modo la verifica del dato analitico sulla misura strumentale potrà essere abbinato anche ad una verifica della metodica di campionamento. Sarà facoltà del Polo chiedere la documentazione su taratura e controllo dei campionatori volumetrici.
84. Caratterizzazione delle acque: valutazione del fondo e condivisione di un piano di controllo di acque superficiali e sotterranee.
85. Piano di controllo degli effluenti provenienti dall'impianto di trattamento delle acque, a fronte anche di un eventuale riutilizzo.
86. Radon. Non è necessaria la vasca di gorgogliamento: occorre valutare la stima dell'impatto sull'atmosfera e adeguare il monitoraggio delle acque sotterranee ad uso potabile, ad uso non potabile e acque superficiali nel seguente modo: concentrazione totale di isotopi alfa e beta emettitori con periodicità trimestrale nei punti di prelievo considerati; nel caso in cui si dovessero riscontrare valori superiori a 0,5 Bq/l per la concentrazione beta totale e superiori a 0,1 Bq/l per la concentrazione alfa totale sarà necessario effettuare ulteriori analisi con particolare riferimento alla determinazione di isotopi radioattivi degli elementi Radio e Uranio. Prevedere il monitoraggio della radioattività in campioni di smarino prodotto nella fase di cantiere prima del suo smaltimento.
87. Il piano di monitoraggio atmosferico dovrà essere integrato con le seguenti informazioni:
- aggiungere alla lista dei metalli pesanti da misurare nel PM10 anche l'arsenico e il mercurio così come previsto dalle norme vigenti;



- aggiungere alla lista dei composti da misurare nel PM10 anche il benzo(a)pirene così come previsto dalle norme vigenti;
 - sostituire la misura del PTS con il PM 2,5 (Direttiva Europea 50/2008);
 - eseguire misure di deposizioni totali per i principali metalli tossici e IPA;
 - ampliare la durata delle singole campagne di misura tramite il mezzo mobile al fine di incrementare la rappresentatività temporale;
 - prevedere campagne di campionamento direzionale/alta risoluzione temporale del particolato finalizzate alla misura delle concentrazioni dei metalli / IPA in prossimità delle sorgenti di cantiere;
 - individuare e quantificare nei campioni di particolato i traccianti chimici dei materiali di risulta;
 - prevedere campagne di conteggio delle particelle per classi dimensionali sia presso le sorgenti sia presso i recettori;
 - prevedere campagne di misura delle deposizioni totali e quantificazione dei principali elementi o composti in esse presenti.
88. La pianificazione del ciclo di monitoraggio ante - operam della durata minima di un anno deve quindi garantire il rispetto delle condizioni di seguito descritte:
- monitoraggio biologico: considerare il macrobenthos e la fauna ittica secondo le modalità di campionamento per gli elementi di qualità biologica previsti dal manuale APAT 46/2007 e dai quaderni e notiziari CNR-IRSA, mentre le frequenze di campionamento nell'anno di monitoraggio sono quelle indicate nel decreto legislativo n. 56/09;
 - monitoraggio chimico: per ciascun composto indicato nelle tabelle 1/A e 1/B del decreto 56/2009 deve essere documentata la potenziale emissione o perdita che si può verificare nel corso della realizzazione dell'opera;
 - vanno inseriti nel piano di monitoraggio tutti i composti per i quali è possibile una emissione o una perdita, aggiungendo ulteriori sostanze non comprese nelle tabelle 1/A e 1/B del decreto legislativo n. 56/09 per le quali esiste un'evidenza di utilizzo, emissione o perdita che possa interferire con le acque superficiali;
 - le analisi chimiche delle sostanze incluse nelle tabelle 1/A e 1/B del decreto legislativo n. 56/09 devono essere effettuate rispettando le specifiche tecniche indicate dalla direttiva 2009/60/CE in particolare gli aspetti relativi ai metodi di analisi (art.3), ai criteri minimi di efficienza per i



- metodi di analisi (art. 4), al calcolo dei valori medi (art. 5). e alla garanzia e al controllo della qualità (art. 6);
- devono essere inclusi nel protocollo analitico, indipendentemente dalla potenziale emissione o perdita i seguenti metalli pesanti: cadmio, cromo, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, ferro, manganese e arsenico; gli altri parametri da inserire sono: azoto ammoniacale e nitrico, ossigeno disciolto (% saturazione), BOD5, COD, Fosforo totale, azoto totale, cloruri, conducibilità, ortofosfati, pH, solfati, solidi sospesi, temperatura acqua, azoto nitroso, calcio, magnesio, sodio, potassio, alcalinità, escherichia coli. Il protocollo può essere integrato con altri parametri (es. idrocarburi totali, tensioattivi) per intercettare fenomeni di inquinamento puntuali non persistenti determinati dal cantiere e dalle attrezzature presenti. Le frequenze del monitoraggio sono almeno 4 campionamenti/anno per i parametri generali e le sostanze monitorate della tabella 1/B del decreto 56/09 e mensile se il monitoraggio prevede sostanze della tabella 1/A del decreto 56/09.
 - Idrologia: devono essere eseguite misure di portata sui corpi idrici considerati in concomitanza dei campionamenti. Deve inoltre essere monitorata la captazione per il cantiere sul Clarea, in particolare in rapporto alla portata del corso d'acqua, garantendo come minimo il DMV, e la successiva restituzione.
 - La restituzione dei risultati del monitoraggio deve riguardare i dati di dettaglio dei singoli campionamenti sia per i parametri chimici che per macrobenthos e fauna ittica. Dovrà inoltre essere verificata la conformità agli Standard di Qualità Ambientale come previsto dal decreto 56/2009 per le sostanze pericolose e gli altri inquinanti oggetto del monitoraggio e calcolati gli indici previsti dal decreto classificazione in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
89. Si ritiene indispensabile l'immediato avviamento di un monitoraggio, da protrarsi per almeno tutta la fase di cantiere, delle principali sorgenti situate all'interno di una fascia, da concordare con Regione/Arpa Piemonte, racchiudente la proiezione del tracciato della galleria. I controlli dovranno essere così organizzati:
- quantitativi (portate) dovranno essere eseguiti in continuo con strumentazione fissa;



- qualitativi (determinazione di: Ca, Mg Na, K, CO₃/HCO₃, Cl, SO₄, Fe tot, pH, conducibilità elettrica e temperatura) dovranno avere un carattere stagionale (quattro campionamenti per anno);
 - dovrà essere definita su un periodo di due anni la composizione isotopica mensile (Ossigeno-18 e Deuterio) delle precipitazioni con almeno tre punti di campionamento distribuiti altimetricamente tra il fondovalle e un quota pari a 2/3 di quella massima esistente lungo il tracciato; in analogia con il monitoraggio chimico le acque delle sorgenti della rete e quelle del torrente Clarea dovranno essere caratterizzata isotopicamente con cadenza quadrimestrale;
 - tutti i dati rilevati dal monitoraggio e i conseguenti elaborati dovranno essere trasmessi alla Regione/Arpa Piemonte secondo un protocollo concordato.
90. Le principali venute d'acqua drenate dalla galleria dovranno essere caratterizzate (vedi analisi dei punti A e B) e conseguentemente raccolte in un sistema differenziato che consenta la separazione di tre tipologie:
- acque fredde destinabili all'uso potabile;
 - acque fredde con caratteristiche chimiche e chimico fisiche scadenti;
 - acque con temperatura superiore ai 25°C .
91. Prevedere monitoraggi geotecnici su dissesti e blocchi rocciosi instabili.
92. Durante lo scavo della galleria con metodo tradizionale sarà previsto il monitoraggio degli edifici situati nelle borgate montane.
93. E' opportuno che il proponente concordi con ARPA Piemonte le effettive misurazioni in funzione delle fasi di lavorazione in cantiere (e di conseguenza attraverso adeguato crono programma predisposto dal proponente) in modo da valutare in maniera efficace l'inquinamento da rumore con particolare riferimento alle fasi di lavorazione più critiche.

Prescrizioni in fase realizzativa

Nel corso della realizzazione dell'opera dovranno essere inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:


94. Evitare il disboscamento dei settori in versante del sito di deposito fino a che siano colmate le aree pianeggianti o provvedere poi progressivamente al taglio per fasce dal basso, in modo da dare la possibilità, in caso di attivazione durante la fase di cantiere della rampa per il trasporto del marino ai siti di deposito della



- tratta internazionale, di ridurre le cubature messe a deposito permanente nella Maddalena, e dare al deposito definitivo un assetto meglio integrato con i popolamenti forestali.
95. Verificare che le opere provvisorie e le attività di cantiere non alterino in maniera significativa e permanente l'ecosistema fluviale; gli eventuali fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche dovranno essere oggetto di monitoraggio e dovranno essere mitigate nel corso della realizzazione dell'opera.
 96. Le sorgenti di rumore in fase di cantiere dovranno essere silenziate secondo le migliori tecnologie.
 97. Si utilizzino mezzi d'opera omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie.
 98. Vengano attivati programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate e l'attivazione di misure mitigative per limitare la dispersione di materiale particolato.
 99. Utilizzare per illuminazione cantiere impianti a luce direzionata con lampade a basso impatto ecologico.
 100. Per le attività di cantiere dovranno essere individuati:
 - la figura di un esperto qualificato per le valutazioni e i provvedimenti di radioprotezione e/o di un medico competente o autorizzato per la prevista sorveglianza sanitaria;
 - la figura del responsabile acustico, in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ex legge n. 447/1995 e s.m.i..
 101. È indispensabile che l'accompagnamento ambientale del progetto, che prende origine dalle valutazioni ambientali preventive e che prosegue con le misure di monitoraggio fino alle verifiche di attuazione di competenza ministeriale, sia basato su un adeguato sistema che sorvegli l'esecuzione delle opere, esamini i dati di monitoraggio, verifichi le azioni correttive messe in atto a seguito di anomalie, dia supporto alla soluzione di imprevisti ed emergenze ambientali. A tal fine si dovrà concordare con ISPRA ed Arpa Piemonte:
 - un piano operativo nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale;
 - le effettive misurazioni da effettuarsi per il monitoraggio in funzione delle fasi di lavorazione in cantiere;
 - predisporre il Progetto di Monitoraggio Ambientale dell'opera in accordo con ISPRA e Arpa.



102. L'intero svolgimento dei lavori di scavo preliminare dovrà esser e seguito da personale specializzato archeologico e realizzato, dove si rendesse necessario, lo scavo a mano per la presenza di reperti di interesse archeologico.
103. Gli scavi esplorativi archeologici non dovranno essere compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno, che potrebbero di conseguenza causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
104. Se durante i lavori si dovessero rinvenire casualmente resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, saranno immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sarà data immediata comunicazione alla soprintendenza per i beni archeologici, la quale se necessario, chiederà l'ampliamento delle indagini.
105. Nel quadro economico dovranno essere accantonate somme per eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso di ritrovamenti di reperti interessanti.
106. Ricognizione dell'area da parte di un archeologo con l'ausilio di un geologo, per individuare aree di interesse archeologico e pedologico, e eventualmente procedere con indagini più puntuali.
107. Per il Piano di Monitoraggio Ambientale, l'individuazione dei punti di monitoraggio delle polveri e vibrazioni dovranno essere collocati preventivamente di qualsiasi intervento anche nell'area archeologica, al fine di tutelare sin dall'inizio l'area di interesse archeologico.
108. Qualsiasi opera di scavo superficiale eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali sarà soggetta ad apposita autorizzazione della Direzione Generale, per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e della Soprintendenza per i beni archeologici competenti.
109. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici ed agronomi.
110. Il Committente si dovrà dichiarare disponibile in fase di realizzazione dell'opera principale come anche del cantiere a porre in opera qualsiasi ulteriore intervento di eliminazione o mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale, oggi non determinabili in base alla documentazione progettuale fornita, qualora ciò fosse richiesto dalla direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e della soprintendenza per i beni archeologici.
111. Tutte le aree agricole temporaneamente occupate dovranno essere riportate, al termine dei lavori, ai caratteri morfologici e vegetazionali originali.



112. Gli eventuali scavi per la realizzazione degli svincoli autostradali dovranno essere approvati dalla direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e dalla soprintendenza per i beni archeologici.
113. Entro sei mesi dalla prevista dismissione dell'area di cantiere dovrà essere presentata alla direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e alla soprintendenza per i beni archeologici, un progetto esecutivo aggiornato dell'area occupata, recupero ambientale dell'area di imbocco.
114. In corso d'opera le soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
115. "Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo": occorre massimizzare il quantitativo di marino reimpiegabile per il confezionamento di calcestruzzo ottimizzando lo scavo e il trattamento dei materiali di risulta anche attraverso attività di laboratorio di cantiere per caratterizzare i sottoprodotti e attività di ricerca e di sviluppo finalizzata a concretizzare il ritorno d'esperienza in congruenza con le specifiche tecniche da euro codici e con uno studio bibliografico sulle caratteristiche del marino in funzione del tipo di macchina scelto e delle proprietà petrografiche, fisiche, meccaniche, tessiturali e dello stato di fratturazione della roccia in cui avviene lo scavo.
116. Sulla base degli esiti della caratterizzazione dei materiali sia dal punto di vista chimico sia chimico-fisico occorrerà inoltre che venga attestata la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione e occorre attenersi a quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Piemonte in materia di "terre e rocce da scavo.
117. Predisposizione della caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti in ambito cantieristico.
118. Dovrà essere effettuata la bagnatura periodica delle aree di cantiere e dei mezzi.
119. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione.
120. Le operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate in luogo dedicato.
121. Nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza.
122. I mezzi dovranno essere omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie.




123. Le macchine operatrici "off road" saranno dotate di motore a combustione a ciclo diesel e devono essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza.
124. I gruppi elettrogeni utilizzati dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato.
125. I programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate.
126. Saranno previsti i teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri.
127. Gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente.
128. Prevedere la figura del responsabile acustico del cantiere.



Seconda parte**Raccomandazioni**

129. Qualora non previsto, venga inserito nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura posseda o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.
130. Il progetto definitivo preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.).
131. Avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni.



PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
NUOVO COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE TORINO – LIONE: CUNICOLO
ESPLOLATIVO DE LA MADDALENA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO
(CUP J41C07000000001)

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

- 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato



camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

- 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
- 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 - a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
 - b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

